



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità
Divisione 6

Prot. n. 19791

Roma, 31 agosto 2012

OGGETTO: Adeguamento ai requisiti di accesso alla professione di autotrasportatore e domande di rilascio dell'attestato di idoneità professionale in dispensa dall'esame - Scadenza del termine del 4.6.2012.

In relazione all'oggetto ed in seguito a segnalazioni pervenute dal territorio si precisa quanto segue.

L'art. 12, commi 4 e 5, del Decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici prot. n. 291 del 25.11.2011, prevede, com'è noto, che le imprese in attività alla data del 4 dicembre 2011 hanno l'onere di documentare la sussistenza dei requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale, nonché stabilimento, entro la data del 4 giugno 2012.

Stante la molteplicità di soggetti tenuti ai predetti adempimenti, questa Amministrazione con circolare prot. 13693 del 7.6.2012 ha precisato che rientra nell'operato degli Uffici periferici competenti alla ricezione ed all'esame delle pratiche di adeguamento, nonché degli Uffici delle Amministrazioni provinciali competenti per la tenuta dell'Albo degli autotrasportatori, l'applicazione degli eventuali provvedimenti di cancellazione delle imprese inadempienti dal Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada e dall'Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in esito alla valutazione circa la concreta situazione dell'impresa.

In particolare, qualora un'impresa non abbia provveduto, entro il previsto termine del 4.6.2012, ad attivarsi al fine di adeguarsi a quanto previsto dal Regolamento (CE) 1071/2009 e dalle emanate disposizioni di attuazione, i competenti Uffici disporranno l'instaurazione dei procedimenti di cancellazione dell'impresa dal Registro Elettronico Nazionale e dall'Albo degli autotrasportatori, nel rispetto, comunque, delle norme in materia di procedimento amministrativo dettate dalla L. 241/90.

Qualora, invece, un'impresa abbia provveduto alla presentazione della prevista documentazione ai fini del predetto adeguamento oltre il citato termine del 4.6.2012, ovvero abbia presentato una documentazione incompleta, gli Uffici territoriali di questa Amministrazione e le Amministrazioni provinciali, ciascuno per le proprie competenze, dovranno valutare se dare esito favorevole alla pratica di adeguamento o avviare il procedimento di cancellazione dell'impresa, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza e di non aggravamento del procedimento che reggono l'attività amministrativa, nonché al fine di non costringere il soggetto interessato ad inutili incumbenti.

Per quanto attiene al rilascio dell'attestato di idoneità professionale in dispensa dall'esame di cui al DD del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 20.4.2012, si precisa che la decisione sulla natura perentoria o ordinatoria del termine del 4 giugno 2012 per la presentazione della domanda di rilascio dell'attestato stesso è di competenza degli Uffici delle Province competenti ai



sensi del citato DD 20.4.2012 i quali dovranno valutare la prevalenza del criterio di sussistenza delle condizioni per l'ottenimento dell'attestato sul criterio temporale di presentazione della relativa domanda, in relazione al contesto in cui viene presentata tale domanda.

La ratio, infatti, dell'introduzione di detto termine nel DD 20.4.2012 risiede nell'opportunità di consentire agli uffici preposti alla ricezione e all'esame delle pratiche di adeguamento ai requisiti previsti dal Regolamento (CE) 1071/2009, il cui termine scadeva nella medesima data del 4.6.2012, di giungere ad una completa definizione dello status riguardante l'impresa interessata, nel rispetto dei principi dettati dal Regolamento stesso.

Pertanto, qualora la domanda di rilascio dell'attestato in dispensa sia stata presentata da un'impresa, precedentemente esentata dalla dimostrazione del requisito di idoneità professionale, che intenda avvalersi del soggetto a cui verrebbe rilasciato l'attestato ai fini dell'adeguamento ai requisiti entro la data del 4.6.2012, la valutazione circa la natura di tale termine va effettuata in base ai principi sopraesposti; qualora, invece, l'attestato sia richiesto dal soggetto interessato ad acquisire l'idoneità professionale, senza che tale richiesta coincida con la necessità dell'adeguamento di un'impresa ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria, la natura del termine del 4.6.2012 va intesa necessariamente come ordinatoria.

In tale ultima ipotesi, infatti, poiché i requisiti utili ai fini dell'ottenimento del citato attestato risultano essere riferiti ad un periodo anteriore alla prevista scadenza del 3.6.2012 e, come tali, insuscettibili di modifiche o integrazioni, il rilascio dell'attestato a seguito di domanda presentata oltre il citato termine non appare in contrasto con alcuna disposizione in materia.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Enrico Finocchi